

COMUNE DI NUS
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DI ESTETISTA

Legge 4 gennaio 1990 n. 1

Legge 20 agosto 1993 n. 63

approvato con delibera C.C. n. 50 del 03.07.2005

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - *(Oggetto del regolamento)*
- Art. 2 - *(Attività di estetista)*
- Art. 3 - *(Autorizzazione Amministrativa all'esercizio)*
- Art. 4 - *(Esercizio attività)*
- Art. 5 - *(Esercizio attività e vendita di prodotti cosmetici)*
- Art. 6 - *(Attività svolta presso un servizio di barbiere o parrucchiere)*
- Art. 7 - *(Attività svolte nel domicilio)*
- Art. 8 - *(Commissione consultiva Comunale)*
- Art. 9 - *(Compiti della commissione consultiva Comunale)*
- Art. 10 - *(Funzionamento della commissione consultiva Comunale)*

Capo II - Norme per il rilascio dell'autorizzazione

- Art. 11 - *(Richiesta dell'autorizzazione)*
- Art. 12 - *(Accertamento per rilascio autorizzazione)*
- Art. 13 - *(Inizio attività)*
- Art. 14 - *(Modifiche)*
- Art. 15 - *(Trasferimento negozio)*
- Art. 16 - *(Modificazione della titolarità dell'impresa)*
- Art. 17 - *(Autorizzazione: Sospensione, revoca, decadenza)*
- Art. 18 - *(Distribuzione territoriale degli esercizi)*
- Art. 19 - *(Superfici minime)*
- Art. 20 - *(Deroghe)*

Capo III - Norme igienico - sanitarie

- Art. 21 - *(Accertamento igienico - sanitario)*
- Art. 22 - *(Condizioni igienico - sanitarie dei locali)*
- Art. 23 - *(Requisiti igienici delle attrezzature)*
- Art. 24 - *(Norme igieniche per l'esercizio delle attività)*
- Art. 25 - *(Accertamento dei requisiti di sicurezza statica)*
- Art. 26 - *(Controlli sanitari del personale)*

Capo IV - Orari e tariffe

- Art. 27 - *(Tariffe)*
- Art. 28 - *(Orario)*
- Art. 29 - *(Calendario dei giorni di apertura degli esercizi)*

Capo V - Controlli e sanzioni

- Art. 30 - *(Controlli)*
- Art. 31 - *(Sanzioni)*
- Art. 32 - *(Abusivismo)*
- Art. 33 - *(Provvedimenti d'urgenza)*

Capo VI - Norme transitorie e finali

- Art. 34 - *(Disposizioni transitorie)*
- Art. 35 - *(Diffida per chiusura negozio)*
- Art. 36 - *(Abrogazione delle norme precedenti)*
- Art. 37 - *(Entrata in vigore del presente regolamento)*

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto del regolamento)

Le attività di estetista, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del comune con le forme fissate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla legge 20 agosto 1993, n. 63, e dalle disposizioni del presente regolamento.

Tale regolamento si applica altresì alle attività di estetista svolte anche in modo parziale, nell'ambito di palestre, imprese di vendita di cosmetici, di studi medici specializzati, di centri abbronzanti e saune o in altre imprese che comunque effettuino prestazioni o trattamenti compresi tra quelli previsti nelle attività di estetista.

Art. 2
(Attività di estetista)

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 "Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita di cosmetici". Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 3
(Autorizzazione Amministrativa all'esercizio)

L'esercizio delle attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 8, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato il provvedimento motivato di diniego la domanda si intende accolta.

Della decisione del Sindaco viene data comunicazione all'interessato a mezzo di messo comunale mediante notifica.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del comune. Nel caso che la domanda fosse presentata incompleta si prenderà per valida la data del completamento della domanda stessa.

Contro il provvedimento di diniego è ammesso il ricorso alla Giunta Regionale nel termine di trenta giorni dalla notificazione, la quale decide in via definitiva sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione, trascorsi i quali il ricorso si intende respinto.

Nelle autorizzazioni per l'attività di estetista devono essere indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni o eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa autenticata ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 4

(Esercizio attività)

L'attività di estetista può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società nei limiti dimensionali e con i requisiti di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese sono tenute ad iscriversi all'albo regionale delle imprese artigiane.

Nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria, anche cooperativa, i soci, i dipendenti, i collaboratori che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale.

Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci, i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondono ai requisiti previsti dal presente regolamento.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

Art. 5

(Esercizio attività e vendita di prodotti cosmetici)

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e

all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni ed integrazioni, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al presente regolamento comunale e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo regionale delle imprese artigiane.

Art. 6

(Attività svolta presso un servizio di barbiere o parrucchiere)

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere e parrucchiere, nella medesima sede, a condizione che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio delle rispettive attività.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e per donna.

Art. 7

(Attività svolte nel domicilio)

Le attività di cui all' articolo 2 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano nettamente separati dall'alloggio stesso per mezzo di una porta che verrà tenuta chiusa, abbiano un'adeguata sala d'attesa e siano consentiti i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e li si uniformi alle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Sarà preferibile una doppia entrata; tuttavia qualora tale condizione ottimale non si verifichi, sarà indispensabile che l'accesso dall'esterno al locale di lavorazione ed alla sala d'aspetto sia diretto cioè senza attraversamento di vani dell'abitazione.

Art. 8

(Commissione consultiva Comunale)

E' istituita una commissione consultiva, per la disciplina delle attività di estetista e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività medesime.

La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Essa è composta dalla commissione comunale prevista dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 integrata da un imprenditore estetista designato dalla associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale.

In sede di prima applicazione si conferma la commissione già in atto.

Art. 9

(Compiti della commissione consultiva Comunale)

La commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- 1) la redazione del regolamento e sue modifiche;
- 2) le domande di autorizzazione per l'apertura e chiusura di nuovi esercizi e quelle di subentro o trasferimento di quelli esistenti;
- 3) il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
- 4) l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;
- 5) ogni altra questione riguardante la categoria.

Il presidente potrà sottoporre all'esame della commissione consultiva comunale quegli argomenti che l'amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.

Art. 10

(Funzionamento della commissione consultiva Comunale)

Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della commissione consultiva comunale qualora non pervenisse l'anzidetta designazione, il comune provvede ugualmente ad integrare la medesima scegliendo il membro fra i titolari di imprese della categoria esplicitanti l'attività nel comune oppure scegliendoli fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle organizzazioni sindacali.

Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di almeno quattro membri. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

Funge da segretario della commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive dell'imprenditore estetista il comune provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione ed in caso di silenzio valgono le norme di cui al primo comma del presente articolo.

Capo II
Norme per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 11
(Richiesta dell'autorizzazione)

L'autorizzazione deve essere richiesta mediante domanda scritta, in competente bollo, indirizzata al Sindaco.

Nella domanda il richiedente deve indicare:

- a) generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale);
- b) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitarsi l'attività (via e numero civico);
- d) se l'attività stessa sarà svolta presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, associazioni, istituti ed uffici;
- e) se i locali sono posti o meno al piano terra;
- f) data alla quale il negozio o salone, nella località indicata, è gestito dalla ditta richiedente o data dalla quale dovrebbe iniziarsi il trasferimento o l'apertura.

Alla domanda dovranno essere allegati al momento della presentazione i seguenti documenti:

- a) certificato della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana, rilasciata dalla competente commissione regionale;
- b) copia autentica dell'atto costitutivo o dello statuto della società depositato o dell'atto costitutivo di società di fatto depositato dall'ufficio del registro;
- c) parere consultivo preventivo sull'idoneità dei locali del Medico di Sanità Pubblica, se gli stessi sono già disponibili.

La documentazione di cui al punto a) potrà essere richiesta direttamente al comune.

Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della "qualifica professionale", qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società o da tutti i soci nel caso di società di fatto.

Nel caso di società artigiana ai sensi della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

Nel caso di società non artigiana deve essere invece indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della "qualificazione personale" relativa all'autorizzazione richiesta.

L'esame della domanda dell'autorizzazione non è subordinata:

- alla condizione che l'interessato disponga già all'atto della domanda del locale e che ne dia dimostrazione;

- alla presentazione preventiva del certificato sanitario di idoneità dei locali e di quello di "prevenzione incendi".

Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati devono esibire un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario) ed il certificato di autorizzazione sanitaria del Medico di Sanità Pubblica attestante l'idoneità dei locali e delle attrezzature; la documentazione dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione pena l'archiviazione della domanda stessa.

All'atto della presentazione della domanda, ogni impresa dovrà corrispondere se necessario l'importo prescritto per il sopralluogo del Medico di Sanità Pubblica e per il sopralluogo del tecnico comunale.

Art. 12

(Accertamento per rilascio autorizzazione)

La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento preventivo:

- a) del compimento del 18° anno di età, salvo i casi previsti dalla legge;
- b) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulti già iscritta in un albo regionale delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e dell'articolo 4 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 24;
- c) della regolare costituzione della società e per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- d) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate alla svolgimento delle attività di estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme e disposizioni vigenti in materia;
- e) della qualificazione del richiedente l'autorizzazione oppure del titolare o del direttore dell'azienda e quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni, della qualificazione professionale di tutti i soci che esercitano professionalmente l'attività di estetista;
- f) del limite previsto dal rapporto popolazione/esercizi previsto dal successivo articolo 18;
- g) della superficie minima prevista dal successivo articolo 19;
- h) del possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali che non siano posti al piano terreno.

Art. 13
(Inizio attività)

Il soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre al competente ufficio comunale i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o Registro delle Imprese per le Imprese non Artigiane;
- b) certificazione sanitaria del personale addetto.

La documentazione di cui al punto a) potrà essere richiesta direttamente dal Comune.

La mancata presentazione della suddetta documentazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.

Art. 14
(Modifiche)

Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, sentito il medico di Sanità Pubblica.

Art. 15
(Trasferimento negozio)

Le ditte che intendono trasferire il loro negozio dovranno prima di effettuare qualsiasi trasferimento presentare apposita domanda. E' data priorità alle domande di trasferimento nei confronti di altre domande.

L'autorizzazione in questo caso è subordinata oltre che dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, delle distanze minime tra esercizi di cui all'articolo 18 e alle superfici minime di cui all'articolo 19.

Art. 16
(Modificazione della titolarità dell'impresa)

Nel caso in cui il richiedente in possesso della qualificazione professionale succeda ad una attività esistente e regolarmente autorizzata, dovrà ottenere dal Sindaco una nuova autorizzazione allegando alla domanda di cui all'articolo 11 copia del contratto di cessione dell'azienda.

In caso di morte o di invalidità permanente del titolare dell'autorizzazione, gli eredi o aventi diritto potranno trasferire immediatamente l'autorizzazione come previsto dal precedente comma. La qualità di erede o avente diritto dovrà essere dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda.

In caso di invalidità, di decesso o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo regionale di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n.

24 e successive modificazioni ed integrazioni per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inhabilitato e l'attività venga svolta da personale qualificato.

Decorso il citato periodo l'autorizzazione potrà essere revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comprovi di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63.

Il subentrante ha diritto a continuare l'attività del cedente negli stessi locali in deroga alle disposizioni di cui al successivo articolo 18 "Distribuzione territoriale degli esercizi".

Art. 17

(Autorizzazione: Sospensione, revoca, decadenza)

L'autorizzazione comunale per estetista potrà essere sospesa qualora i concessionari non si attengano alle prescrizioni di cui al presente regolamento e alle disposizioni vigenti in materia.

La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora:

- a) vengano meno i requisiti soggettivi o oggettivi che ne hanno determinato il rilascio o non sia stata presentata la documentazione richiesta entro i termini di cui al precedente articolo 13;
- b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- c) sospensione dell'attività per oltre tre mesi senza il preventivo benestare dell'autorità comunale.

Il Sindaco può per comprovate necessità o per altri gravi motivi prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio. I relativi provvedimenti sono notificati al titolare entro sessanta giorni. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la decadenza dell'autorizzazione.

L'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività; in caso di recidiva viene revocata.

Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione della stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

Art. 18

(Distribuzione territoriale degli esercizi)

In considerazione della morfologia territoriale del Comune di Nus non si ritiene opportuna la ripartizione del territorio comunale in zone.

Ai sensi e per effetto dell'articolo 5, 5° comma, della L.R. 20 agosto 1993, n. 63 la distribuzione degli esercizi a livello territoriale al fine del rilascio

dell'autorizzazione all'apertura di un esercizio è determinata ad 1 esercizio ogni 500 abitanti.

La determinazione degli abitanti è riferita al 31 dicembre dell'anno precedente la domanda di apertura.

Art. 19
(Superfici minime)

La superficie minima per le nuove autorizzazioni di estetista è fissata in mq. 30.

Art. 20
(Deroghe)

Per le attività di estetista svolte all'interno di strutture alberghiere esclusivamente a favore delle persone alloggiate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 non vengono fissate superfici minime.

Capo III
Norme igienico - sanitarie

Art. 21

(Accertamento igienico - sanitario)

L'accertamento dei requisiti igienico - sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari, relativi ai procedimenti tecnici usati in detta attività e dell'idoneità sanitaria delle persone che saranno addette all'esercizio è di competenza del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.

A tal fine l'unità sanitaria locale effettua controlli sui procedimenti impiegati nello svolgimento dell'attività di estetista nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

La dichiarazione di idoneità igienico - sanitaria dei locali deve essere richiesta oltre che per l'apertura di nuovi esercizi per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti ed ogni qualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate. Il personale di vigilanza del servizio di igiene e sanità pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.

Art. 22

(Condizioni igienico - sanitarie dei locali)

Le attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento devono essere svolte in locali separati da altre attività, fatto salvo quanto stabilito dal precedente articolo 7.

Tutti i negozi di estetista devono corrispondere alle seguenti condizioni igienico - sanitarie, salvo diverse o particolari valutazioni del servizio di igiene pubblica dell'U.S.L.:

- a) avere un'altezza come stabilito dal Piano Regolatore Comunale, essere igienicamente idoneo, essere normalmente dotato di illuminazione e bene aerato;
- b) nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino all'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa e di facile esecuzione;
- c) nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale simile dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura; tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto;
- d) i servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguati alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia;

- zia. I servizi non possono presentare l'entrata diretta nel locale di lavoro o di attesa senza l'interposizione di una antilatrina;
- e) nel locale verranno esposti i cartelli contenenti le norme igieniche prescritte dal Medico di Sanità Pubblica. I cartelli saranno stampati in caratteri ben leggibili ed esposti in luogo ben visibile e saranno approvati dal Medico di Sanità Pubblica;
 - f) l'esercizio deve essere dotato di recipienti a perfetta tenuta necessari per la raccolta dei rifiuti;
 - g) gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, ed in particolare devono essere certificati con apposita dichiarazione di conformità prevista dalla normativa vigente;
 - h) gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria e muniti anche di aspirazione forzata sopra il piano di lavoro.

Art. 23

(Requisiti igienici delle attrezzature)

L'attività può essere svolta con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso esterno di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a) i sedili dell'esercizio dovranno essere di materiale lavabile e forniti di poggiatesta o telo da cambiarsi per ogni persona. Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini di estetica;
- b) gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia e quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente dovranno essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica o sterilizzati.

Art. 24

(Norme igieniche per l'esercizio delle attività)

A tutti gli addetti ai servizi delle attività di estetista è fatto obbligo di usare indumenti di colore chiaro in modo da poter notare lo stato di pulizia.

Art. 25

(Accertamento dei requisiti di sicurezza statica)

Per i locali che non siano posti al piano terreno, l'autorizzazione stessa è subordinata all'accertamento, da parte dell'ufficio tecnico comunale, circa il possesso da parte degli stessi dei requisiti di sicurezza statica.

A tale scopo si dovranno tenere presenti l'affluenza dei clienti e le attrezzature installate.

Art. 26

(Controlli sanitari del personale)

E' prescritto che il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera anche se trattasi del titolare dell'esercizio o di direttore dell'azienda se non dopo che a richiesta dei singoli interessati il Medico di Sanità Pubblica abbia accertato e certificato l'idoneità relativa e l'assenza di malattie infettive e contagiose o postumi di esse.

Tale visita dovrà essere annualmente rinnovata e l'esito sarà annotato nell'apposita tessera sanitaria che deve essere conservata nel negozio per gli opportuni controlli sanitari.

Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

Capo IV
Orari e tariffe

Art. 27
(Tariffe)

Le organizzazioni sindacali di categoria stabiliranno le tariffe. Il titolare del salone dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

Art. 28
(Orario)

I negozi di estetista debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dalle autorità comunali competenti, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

L'inosservanza delle norme come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell'art. 31.

E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre il limite di orario.

Art. 29
(Calendario dei giorni di apertura degli esercizi)

I negozi di estetista debbono osservare il calendario dei giorni di apertura degli esercizi che verrà stabilito dalle autorità comunali competenti, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

L'inosservanza delle norme come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell'articolo 31.

Capo V
Controlli e sanzioni

Art. 30
(Controlli)

Gli Agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività suddette.

Art. 31
(Sanzioni)

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, sono accertate e punite con la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

Art. 32
(Abusivismo)

Il Sindaco ordina la cessazione delle attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione.

Decorsi 10 giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non venga eseguito il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Art. 33
(Provvedimenti d'urgenza)

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nel precedente articolo 32, nei casi urgenti determinati da ragioni di igiene anche se non previsti dal presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma delle disposizioni vigenti, quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo, la effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

Capo VI
Norme transitorie e finali

Art. 34
(Disposizioni transitorie)

Le imprese già esistenti che non rispondono ai requisiti stabiliti dal presente regolamento comunale devono provvedere agli opportuni adeguamenti entro il termine massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione deve essere revocata.

Art. 35
(Diffida per chiusura negozio)

Le ditte attualmente esercenti, che nel termine loro assegnato per l'esecuzione dei lavori e di forniture e per trasferimento in altro locale a norma degli articoli precedenti, non abbiano ottemperato a quanto ad esse prescritto, saranno diffidate a chiudere il loro negozio e, qualora non vi provvedano, denunciate per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'articolo 17 del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 36
(Abrogazione delle norme precedenti)

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia.

Art. 37
(Entrata in vigore del presente regolamento)

il presente regolamento entra in vigore nel momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.